

N. 2133

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARCARINO e CRIPPA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997**

---

Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove  
disposizioni in materia di attribuzione di quote latte

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo una qualificata discussione tecnica tenuta dalle regioni italiane sulla necessità di modificare l'attuale assetto normativo che disciplina la produzione lattiera nazionale in riferimento alla nuova Politica agricola comune, discussione divenuta ancora più necessaria dopo l'ultima squallida vicenda della multa di oltre 400 miliardi di lire comminata all'Italia per aver «splafonato» la quota latte dell'ultima campagna produttiva, la maggioranza di esse ha redatto un documento finalmente esaustivo che revisiona completamente la legislazione nazionale basata sulla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Vista la chiarezza di intenti e la convergenza comune che i rappresentanti di queste regioni hanno espresso in sede di confronto e ravvisata la validità rivoluzionaria che hanno calato nell'articolato dell'Atto finale del loro volere, i presentatori del presente disegno di legge hanno ritenuto legittimo presentare il presente progetto di legge, sia per sottoporre ai colleghi parlamentari la volontà da quelli espressa, sia, soprattutto, per continuare in Parlamento la discussione che essi hanno avviato e che noi dobbiamo concludere discutendo e approvando il loro atto legislativo, scaturito dall'intesa delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige ed Umbria. Queste regioni concordano nell'affermare che è giunto il momento non più rinviabile di dare al nostro Paese una nuova e funzionale legge che disciplini il settore della produzione lattiera e le modalità di attribuzione delle quote latte. La legge n. 468 del 1992 ha imposto ai nostri produttori enormi costi, assurdi sacrifici e scelte drasticamente letali. Se volessimo fare il punto della situazione e vedere i risultati che essa ci ha fatto conseguire dalla sua entrata in vigore ad oggi, ci accor-

geremo che di buono non ha portato nulla, ma, purtroppo, ha provocato solo precarietà, incertezze e pesantissimi costi, ed ha poi pesantemente compromesso gli equilibri produttivi del Paese e creato forti sperequazioni tra i nostri agricoltori.

I dodici anni di esperienza che sono stati accumulati dall'entrata in vigore del regime quote latte ad oggi hanno indiscutibilmente dimostrato il fallimento delle scelte operate nel nostro Paese, prima in favore di una gestione privatistica (associazioni dei produttori) e poi di una fortemente accentrata Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali-Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

L'una infatti, anche in ragione dei legittimi interessi rappresentati, è stata di fatto tesa a rallentare la reale applicazione del regime, mentre l'altra si è scontrata con una dimensione e mutevolezza dei problemi, oltre che con una estrema differenziazione degli stessi a seconda delle diverse realtà territoriali, impossibile da affrontare con una gestione centralizzata e, purtroppo, incapace di dare il giusto valore alle variabili e differenziate esigenze espresse dal mondo della produzione e trasformazione del settore lattiero-caseario.

Il fallimento delle scelte operate è sotto gli occhi di tutti e, nell'ultimo periodo di tempo, il rincorrersi di provvedimenti che hanno cercato di porre un argine alla ingovernabilità del regime non ha fatto che confermare la impraticabilità gestionale del sistema così impostato.

È quindi da tutti condivisa la necessità di un radicale cambiamento che vada nel senso di una completa regionalizzazione dei momenti decisionali e gestionali del regime, acquisita la consapevolezza che solo un decentramento delle funzioni in tal senso inteso sarà in grado di garantire sia la considerazione e valorizzazione delle peculiari esi-

genze espresse dalle molteplici realtà e strutture produttive del Paese, che la efficiente, trasparente e tempestiva gestione del sistema stesso.

Il disegno di legge elaborato dal Ministero (atto Senato n. 1994) al di là delle enunciazioni di principio e nonostante la sua ultima rielaborazione, non si è rivelato in grado di accogliere appieno le istanze di regionalizzazione da più parti espresse, nè di impostare soluzioni che tengano conto dei differenziati interessi provenienti dai vari bacini di produzione.

D'altra parte il confronto condotto fra le regioni ha evidenziato la divaricazione esistente fra le esigenze, gli interessi e le volontà espresse dall'area di produzione in cui la zootecnia da latte assume una rilevanza economica diretta di primo piano (nord padano) e quella in cui è invece un'importante elemento del tessuto agricolo-economico, soprattutto in virtù della sua funzione di insostituibile componente di economie aziendali di piccole dimensioni e grande differenziazione interna (centro-sud), divaricazione che ha impedito il raggiungimento di una proposta unanimemente sottoscritta da tutte le regioni e province autonome.

È comunque proprio per dar risposta alle molteplici e differenziate esigenze che caratterizzano il comparto produttivo che la regionalizzazione deve essere completa e sostanziale, al fine di consentire una gestione dei problemi rispettosa delle peculiarità territoriali dei tessuti produttivi. In questo senso sei sono i punti fondamentali che devono caratterizzare il nuovo sistema:

1) regionalizzazione della materia: completo decentramento dei momenti amministrativi a garanzia della tempestività dei processi e di un rapporto corretto e trasparente fra amministrazione pubblica ed operatori del settore in grado di fornire a questi ultimi le certezze necessarie alla definizione delle scelte imprenditoriali;

2) consolidamento delle produzioni realizzate nelle singole regioni, anche mediante meccanismi di riallocazione territoriale delle quote, garantiti o gestiti direttamente dalle regioni;

3) definizione del «bacino regionale», risultante dalla sommatoria delle quote attribuite dall'AIMA, quale ambito nel quale intervengono le decisioni degli enti regionali per la gestione della politica di comparto;

4) tutela delle aree di zootecnia debole;

5) blocco dei trasferimenti di quote fra privati, sostituendolo con l'attivazione dei meccanismi di revoca delle quote non prodotte a favore di meccanismi di riattribuzione delle quote resesi disponibili per consentire il costante riallineamento delle assegnazioni di quota con le effettive capacità produttive aziendali e regionali nonché, in seconda istanza, nazionali;

valorizzazione del piano di ristrutturazione previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1996, n. 642, ma gestito dalle regioni, con riattribuzione onerosa effettuata con priorità a favore dei produttori della medesima regione entro limiti temporali predefiniti, quale strumento di tempestivo riallineamento delle attribuzioni di quota con le effettive capacità e potenzialità produttive sia aziendali che regionali.

L'elaborazione dell'articolato del disegno di legge ha tenuto conto dei punti sopra elencati, tentando di dare risposte ai problemi che si pongono passando dalla vecchia gestione a quella proposta. In particolare si è cercato di individuare un'equa soluzione al problema del trasferimento di quote di produzione da una parte all'altra del Paese, evitando di innescare fenomeni che porterebbero all'incontrollato depauperamento della capacità e possibilità produttiva di una zona a favore di un'altra, ma avendo ben presente la necessità di non «ingessare» le capacità produttive della zootecnia nazionale nel suo complesso. L'utilizzazione dello strumento del programma di ristrutturazione previsto all'articolo 12, nel consentire l'immediato spostamento di monti-quote non prodotte da regione a regione, ha infatti esattamente lo scopo di aderire a queste esigenze.

L'affidamento, poi, alle regioni e province autonome di tutte le funzioni gestionali-amministrative del regime ha il duplice propo-

sito di rendere efficiente e tempestiva la gestione stessa rendendo nel contempo agibile la valutazione e considerazione delle problematiche emergenti dall'universo delle aziende che costituiscono il tessuto produttivo, senza costringerle nelle rigide schematizzazioni e codificazioni inevitabili in un sistema fortemente centralizzato. È infatti evidente come il livello di conoscenza delle strutture di produzione in possesso degli enti regionali, per il ruolo e le funzioni da sempre rivestite, è assolutamente estraneo a strutture centralizzate quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA.

L'aver indicato l'AIMA quale ente delegato a svolgere funzioni di coordinamento, vigilanza e verifica nell'applicazione dei dettami normativi, da un lato garantisce l'amministrazione centrale dal rischio che si creino zone d'ombra nella gestione, attuazione e rispetto del regime e, dall'altro, fornisce alla Commissione delle Comunità europee un referente unico nazionale al quale rapportarsi nella gestione dei rapporti intracomunitari.

Da ultimo si sottolinea come l'architettura dell'intera proposta è stata progettata nel rispetto della regolamentazione comunitaria vigente. È infatti possibile rintracciare i presupposti normativi che consentono la impostazione di un regime regionalizzato già nell'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, ove recita che «(...) Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta della Comunità...», per di più aggiungendo che: «Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione degli Stati membri (...)». Il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, che, se pure abrogato, si ritiene mantenga la sua validità quanto meno nella enunciazione di definizioni non mutabili, al comma 2 dell'articolo 1 chiarisce

che: «Per regione, ai sensi dell'articolo 5-*quater*, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 804/68, s'intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un'unità geografica e le cui condizioni naturali, le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie sono comparabili».

A conferma della volontà, espressa dalla normativa comunitaria, di considerazione e rispetto delle specificità regionali è possibile rintracciare costantemente, in tutto il susseguirsi di modificazioni ed integrazioni alla regolamentazione istitutiva del regime, riferimenti alle specificità regionali; a titolo di ulteriore esempio si segnala l'articolo 1 del regolamento (CEE), n. 590/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, che, inserendo un articolo 4-*bis* nel regolamento n. 857/84, e normando così l'utilizzazione della riserva costituita da uno Stato membro, stabilisce che «(...) Gli Stati membri possono assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni».

Sembra quindi di poter decisamente affermare che la volontà del legislatore comunitario di rispettare le specificità regionali dei singoli Stati membri è incontestabile, da cui discende la completa liceità della scelta di un regime regionalizzato, che comprenda sia il concetto di bacino regionale che il meccanismo di compensazione regionale.

In questo senso il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato invitato a voler nuovamente porre la questione in sede comunitaria con lo scopo di ottenere il riconoscimento delle specificità regionali del nostro Paese.

In conclusione si auspica il Parlamento voglia far propria la proposta di legge che si sottopone all'attenzione, frutto di accordo fra la maggioranza preponderante delle regioni e province autonome e che si ritiene contenga anche importanti elementi di considerazione delle ragioni ed esigenze espresse dalle regioni che non hanno voluto sottoscrivere la presente proposta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Applicazione)*

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1997-31 marzo 1998 la regolamentazione comunitaria sulle quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.

## Art. 2.

*(Attribuzione dei quantitativi di riferimento)*

1. Entro il 28 febbraio precedente ciascun periodo annuale l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni della presente legge, in appositi bollettini articolati per provincia. Essi sono trasmessi entro la medesima data alle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono tenute a metterli a disposizione degli operatori del settore, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in ciascun capoluogo di provincia e presso i comuni interessati previa pubblicazione di avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della regione. L'AIMA, inoltre, è tenuta a redigere e trasmettere, nei medesimi termini, alle regioni e alla provincia autonoma l'albo nazionale degli acquirenti riconosciuti, quale risultante dalla sommatoria degli albi regionali.

2. Nel primo periodo di applicazione della presente legge, le quote sono attribuite ai singoli produttori secondo quanto indicato nel bollettino edito dall'AIMA il 30 settem-

bre 1996, unificando le quote A e B e tenendo altresì conto dell'esito dei ricorsi presentati dai singoli produttori avverso tali assegnazioni.

3. La differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori nel bollettino dell'AIMA del 30 settembre 1996 e l'entità della quota nazionale è utilizzata al 70 per cento per incrementare le assegnazioni dei produttori che hanno subito il taglio della quota B ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nel limite massimo della quota prodotta, ed al 30 per cento per costituire una riserva nazionale da utilizzare per le assegnazioni che si rendono necessarie a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avanzati dai produttori avverso le disposizioni stabilite dall'AIMA nel citato bollettino 30 settembre 1996 e nei bollettini precedenti, nonchè per le assegnazioni di cui all'articolo 10.

4. Per i periodi successivi al primo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all'AIMA, entro il 31 gennaio precedente l'inizio del periodo, le assegnazioni da attribuire ai produttori ricadenti nel proprio territorio sulla base dell'utilizzazione dei quantitativi resisi disponibili nell'ambito del bacino regionale secondo le disposizioni dell'articolo 6. La sommatoria delle nuove assegnazioni con le attribuzioni per le quali non è stata disposta la revoca ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, non può essere comunque superiore all'entità del bacino quota regionale riconosciuto nel periodo precedente.

5. L'AIMA opera verifiche sul rispetto della misura massima di utilizzazione dei bacini regionali. Nel caso in cui una o più regioni abbiano superato nelle rispettive assegnazioni il bacino regionale competente, prima della pubblicazione del bollettino, l'AIMA provvede a ridurre, in tali regioni, la assegnazione a ciascun nuovo assegnatario, in misura proporzionalmente eguale, sino al rientro nel bacino regionale di competenza.

6. La mancata produzione e commercializzazione di latte per un intero periodo,

elevabile a due nei casi di forza maggiore così come definiti all'articolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, comporta la perdita della quota di cui al presente articolo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, i produttori possono richiedere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio successivo al periodo di mancata produzione, la conferma della quota posseduta. La regione o provincia autonoma sospende la revoca della quota in attesa dell'accertamento della avvenuta ripresa produttiva da parte dei produttori richiedenti, accertamento da effettuare entro sessanta giorni dalla richiesta. Le quote revocate rimangono a far parte del bacino regionale di provenienza e sono utilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 6.

7. Le revoche di cui al comma 6, ed i compiti e poteri di controllo ad esse connessi, sono operate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno immediata comunicazione ai produttori nonchè all'AIMA. La comunicazione all'AIMA ed ai produttori deve essere effettuata comunque entro il 30 settembre del periodo successivo a quello di mancata produzione. La revoca ha effetto dal 1° aprile precedente la data della comunicazione ed i quantitativi così resisi disponibili vengono riassegnati secondo le modalità di cui all'articolo 6. Gli elenchi riguardanti i produttori revocati costituiscono variazione del bollettino al momento vigente e sono pubblicati dalla regione o provincia autonoma competente nel bollettino ufficiale regionale e messi a disposizione degli operatori con le stesse modalità previste per i bollettini di assegnazione editi dall'AIMA.

8. Nel caso in cui una regione o provincia autonoma non provveda alle revoche di cui al comma 6, l'AIMA, entro il 30 ottobre e previo preventivo avviso alla regione medesima, provvede direttamente alle revoche stesse facendo confluire le quote così individuate nella riserva nazionale.



## Art. 3.

*(Applicazione del prelievo supplementare)*

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, si avvalgono dei bollettini di cui all'articolo 2, delle attestazioni di mutazione di titolarità rilasciate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché delle revoche da queste attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della presente legge, secondo gli elenchi pubblicati nei Bollettini ufficiali delle regioni dalle medesime, per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

2. Gli acquirenti di cui al comma 1 devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni e integrazioni, per tutti i produttori e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ciascun periodo. Le dichiarazioni di cui al presente comma devono essere trasmesse entro gli stessi termini all'AIMA, limitatamente alla parte riepilogativa, o modulo base, delle stesse. Dette dichiarazioni devono essere inviate anche dagli acquirenti, iscritti all'albo regionale, che non abbiano ritirato latte o equivalenti latte direttamente dai produttori nel periodo in questione.

3. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del prelievo supplementare dovuto a seguito della procedura di compensazione di cui all'articolo 4. A tal fine sono autorizzati a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate nell'articolo 8 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, avvalendosi delle attribuzioni di quota così come definite al comma 1 del presente articolo.

4. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo di cui al comma 3, possono pattuire forme di garanzia a tal fine costituite dai produttori che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da effettuare a cura dell'acquirente medesimo. L'acquirente rimane comunque responsabile di tale versamento nell'importo e nei tempi dovuti, a seguito delle procedure di compensazione, anche nell'ipotesi che le garanzie risultino inidonee od insufficienti.

5. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente e definitivamente soggette al prelievo, che deve essere versato nei medesimi termini di cui al comma 3 a cura degli acquirenti.

6. Qualora gli acquirenti non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento del prelievo addizionato delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 11.

7. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

#### Art. 4.

##### *(Compensazioni)*

1. Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'AIMA effettua la compensazione nazionale a favore delle regioni, ripartendo le quote rimaste inutilizzate nei singoli bacini fra le regioni che hanno superato il quantitativo di propria competenza, proporzionalmente alle produzioni realizzate fuori bacino.

2. L'AIMA entro il 15 luglio successivo alla chiusura del periodo comunica alle regioni e alle province autonome la ripartizione di cui al comma 1. I quantitativi così definiti incrementano, limitatamente al periodo cui si riferisce la compensazione, i bacini

regionali interessati e sono utilizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'effettuazione della compensazione di cui ai commi 3 e seguenti.

3. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori di tutte o parte delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di anticipo sul prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano nell'ambito del bacino regionale di competenza, entro il 31 luglio successivo alla chiusura del periodo, la compensazione fra le minori e maggiori produzioni realizzate dai titolari di quota rispetto alle assegnazioni attribuite dal bollettino valevole nel periodo conclusosi il 31 marzo precedente, utilizzando allo scopo anche i quantitativi assegnati al bacino regionale ai sensi dei commi 1 e 2. Per l'attuazione delle compensazioni di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome si avvalgono esclusivamente dei dati rilevati dalle dichiarazioni che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993.

4. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti amministrativi i criteri per l'effettuazione della compensazione in ambito di bacino regionale, stabilendone le priorità.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fanno pervenire agli acquirenti, entro il termine di cui al comma 3, comunicazioni concernenti gli elenchi dei produttori da assoggettare a prelievo con specificazione delle somme da ciascuno dovute. Analoga comunicazione viene effettuata a cura delle regioni e province autonome all'AIMA.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno gli acquirenti versano, nella misura indicata dalla regione o provincia autonoma ove ha sede l'azienda produttrice a conclusione della procedura di compensazione, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

7. Le somme di cui al comma 6 devono essere versate nella contabilità speciale, intestata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare.

tare sul latte di vacca aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

8. Le ricevute dei versamenti di cui al presente articolo devono essere trasmesse a cura degli acquirenti entro dieci giorni dall'effettuazione dei versamenti medesimi, alle regioni e alle province autonome di competenza. Le regioni e le province autonome provvedono a comunicare all'AIMA entro il 20 settembre i dati riguardanti il prelievo versato dagli acquirenti.

#### Art. 5.

##### *(Vendite dirette)*

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 15 maggio successivo alla chiusura del periodo, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. L'AIMA, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, effettua entro il 15 luglio la compensazione nazionale per i quantitativi di riferimento per vendite dirette, a favore delle regioni, ripartendo le quote non utilizzate nei singoli bacini, fra le regioni che hanno superato il quantitativo di propria competenza proporzionalmente alle produzioni realizzate fuori bacino. Effettuata la compensazione l'AIMA comunica, entro il medesimo termine, alle regioni e alle province autonome il quantitativo derivante da tale compensazione che incrementa, limitatamente al periodo cui la compensazione si riferisce, i bacini regionali, sezioni vendite dirette, interessati. Detto quantitativo è utilizzato dalle regioni e dalle province autonome per l'effettuazione della compensazione di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, entro il 31 luglio successivo alla chiusura di

ciascun periodo, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, effettuano la compensazione per tutti i produttori titolari di quantitativo di riferimento per vendite dirette ricadenti nel bacino regionale di competenza. Per l'effettuazione della compensazione sono utilizzati i medesimi criteri di cui all'articolo 4, comma 2, relativo alla compensazione dei quantitativi di riferimento consegne, utilizzando anche i quantitativi definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. Effettuata la compensazione le regioni e le province autonome provvedono a comunicare ai produttori assoggettati al prelievo, entro il 10 agosto successivo, la somma imputata. I produttori provvedono al versamento del prelievo addebitato entro il 31 agosto successivo, nella contabilità indicata all'articolo 4, comma 7, specificando che trattasi di imputazione per vendite dirette.

6. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori devono inviare copia della ricevuta alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda che provvede, entro il 20 settembre, ad inviare all'AIMA la comunicazione inerente il prelievo versato dai produttori.

7. Qualora i produttori di cui al presente articolo non effettuino il versamento del prelievo dovuto, le regioni e le province autonome adottano a carico dei medesimi procedure analoghe a quelle previste all'articolo 3, commi 6 e 7.

#### Art. 6.

##### *(Bacino regionale)*

1. La sommatoria delle quote assegnate ai singoli produttori costituisce il bacino unico nazionale, a sua volta articolato per ogni regione e provincia autonoma in bacini quote regionali. Questi sono suddivisi, rispettivamente, in bacini consegne e vendite dirette.

2. Le regioni e le province autonome utilizzano i quantitativi che si rendono disponibili all'interno del bacino regionale in di-

pendenza delle revoche di cui all'articolo 2, comma 6, per procedere a nuove assegnazioni od incrementare le assegnazioni precedenti, a favore dei produttori che ne facciano richiesta.

3. Le regioni e le province autonome stabiliscono, con propri atti amministrativi, i criteri per le assegnazioni di cui al comma 2, determinando il punteggio per la formulazione della relativa graduatoria, stabilendo la priorità da assegnare a categorie di produttori.

4. Le istanze di cui al comma 2 per l'assegnazione di nuove quote o di quote aggiuntive devono essere presentate dai produttori ai competenti uffici regionali o delle province autonome, entro il 31 agosto di ogni anno e sono valide per la formulazione della graduatoria di un solo anno.

5. Le regioni e le province autonome formulano una graduatoria secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicano all'AIMA, entro lo stesso termine, l'elenco dei nominativi e dei relativi quantitativi oggetto di assegnazione, per l'aggiornamento dei bollettini in cui all'articolo 2, comma 1.

6. I quantitativi resisi disponibili nei singoli bacini regionali per i quali le regioni e le province autonome non abbiano provveduto alle specifiche assegnazioni entro il 30 novembre di ogni anno, sono trasferiti alla riserva nazionale costituita presso l'AIMA. Quest'ultima provvede ad attuare una ridistribuzione dei quantitativi così acquisiti, a favore delle regioni che nel periodo precedente hanno superato il proprio bacino di assegnazioni, proporzionalmente ai quantitativi prodotti in esubero, dandone comunicazione alle regioni beneficiarie entro il 31 dicembre successivo.

7. Le regioni e le province autonome destinatarie delle assegnazioni provenienti dalla riserva nazionale provvedono ad utilizzarle, sulla base delle graduatorie precedentemente formulate, dandone comunicazione all'AIMA entro il 31 gennaio per l'aggiornamento del bollettino.

## Art. 7.

*(Mobilità delle quote)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai produttori è fatto divieto di vendere o affittare la propria quota disgiuntamente dall'azienda agricola.

2. Qualora ricorrano le cause di forza maggiore, come definite all'articolo 2, comma 6, ai produttori è consentito l'affitto della propria quota per la durata di un periodo rinnovabile una sola volta, esclusivamente nell'ambito del bacino regionale di appartenenza.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i produttori titolari di quota possono comunque affittare in tutto od in parte il proprio quantitativo di riferimento, esclusivamente nell'ambito del bacino regionale di appartenenza e secondo modalità stabilite dalle singole regioni e province autonome.

## Art. 8.

*(Mutazioni della conduzione aziendale)*

1. La titolarità di quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni fra le parti.

2. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporta un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alla regione o alla provincia autonoma ove questa è ubicata che, verificata la regolarità degli atti, provvede a formalizzare la mutazione mediante certificazione da inviare al produttore interessato e pubblicazione di appositi elenchi nel Bollettino ufficiale della regione.

3. L'AIMA, con la pubblicazione del bollettino relativo al periodo successivo a quello in cui sono intervenute le mutazioni, provvede ad aggiornare le relative titolarità sulla base delle comunicazioni che le regioni e le province autonome devono far pervenire entro il 31 gennaio.

4. Ai titolari di quota che alla data di entrata in vigore della presente legge conducono un'azienda agricola con titolo diverso dalla proprietà e che abbiano maturato in proprio il diritto alla titolarità medesima, alla scadenza del contratto agrario rimane la disponibilità dell'assegnazione potendola utilizzare in virtù di un nuovo contratto agrario entro dodici mesi, decorsi i quali la quota viene revocata e rimane nella disponibilità del bacino regionale di appartenenza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai produttori titolari di quota in virtù di un contratto di affitto di azienda con quota stipulato precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. In questo caso alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario rientra nella disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992.

6. I titolari di quote consegne o vendite dirette possono richiedere alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è localizzata l'azienda agricola, la conversione totale o parziale, temporanea o definitiva, della assegnazione per consegne in vendite dirette o viceversa.

#### Art. 9.

##### *(Coordinamento e controllo)*

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed al prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei fun-



zionari degli organismi di cui al comma 2, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

4. All'AIMA sono attribuite funzioni di verifica e coordinamento al fine di garantire la corretta esecuzione delle disposizioni della presente legge da parte delle regioni e delle province autonome, in particolare per quanto attiene l'utilizzazione del bacino regionale, l'esecuzione delle compensazioni, l'attuazione del piano di ristrutturazione e lo svolgimento dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria. L'AIMA verifica inoltre, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la conformità degli atti amministrativi assunti dalle regioni e dalle province autonome in applicazione della presente legge.

5. L'AIMA, realizza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendolo alle regioni e alle province autonome, il sistema informatico nazionale al fine di rendere possibile la gestione amministrativa del regime quote latte. Realizza e fornisce, altresì, tutta la modulistica necessaria all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, rendendola disponibile alle regioni e alle province autonome trenta giorni prima delle scadenze dei singoli adempimenti.

6. L'AIMA, le regioni e le province autonome, nell'espletamento delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, possono avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, comprese le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni varie)*

1. Le istituzioni pubbliche di formazione e di ricerca che intendono commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro

proprie possono, con istanza motivata, richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. Le istituzioni pubbliche e gli enti ed organizzazioni private che operano nel l'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive, possono richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2.

3. L'AIMA, valutate le istanze di cui ai commi 1 e 2, con il supporto della regione o provincia autonoma competente per territorio, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto avvalendosi della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Tutti i quantitativi di latte prodotto e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti o qualifica internazionale con provvedimento del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una apposita quota della riserva nazionale di 250 tonnellate. Gli enti organizzatori devono comunicare all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.

#### Art. 11.

##### *(Sanzioni e penalità)*

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione di lire 10 milioni.

2. Qualora i soggetti di cui agli articoli 3 e 5 non rispettino i termini per l'effettuazione delle dichiarazioni ivi richieste, i medesimi sono assoggettati alle penalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, secondo paragrafo, e dall'articolo 4, secondo paragrafo, del regolamento (CEE), n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993.

3. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quantitativi di riferimento per vendite diret-

te che versano il prelievo supplementare oltre i termini prescritti nei precedenti articoli sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento del prelievo dovuto, gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità prescritte dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

4. In caso di applicazione della procedura prevista dall'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 5, comma 7, gli operatori interessati sono assoggettati ad una penalità pari al prelievo dovuto gravato degli interessi in misura del tasso ufficiale di sconto.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e dall'articolo 5, comma 5, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del regolamento (CEE) n. 536/93, della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

7. Gli acquirenti, così come definiti dall'articolo 9, lettera *e)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che procedono all'acquisto di latte od altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 7, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 536/93, della Commissione, del 9 marzo 1993, sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

8. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo ed all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni e le province autonome, nonchè i soggetti indicati all'articolo 9, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione del pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge medesima.

9. I proventi delle penalità di cui ai commi 3 e 4 sono devoluti allo Stato. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 sono devolute alle regioni

e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

*(Programma di abbandono  
della produzione lattiera)*

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, è adottato un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione di tutta o parte della quota latte di cui è titolare, che rimane nella disponibilità del bacino di produzione della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'azienda agricola del produttore medesimo.

2. Ciascun produttore interessato al programma di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, con la quale si impegna ad abbandonare totalmente o parzialmente la quota latte di cui è titolare.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione delle quote di cui al comma 2 ai produttori che ne hanno fatto richiesta, ad un prezzo pari all'indennità corrisposta ai produttori di cui al comma 1, in base ai criteri di priorità stabiliti in applicazione del comma 3 dell'articolo 6. Le quote rese disponibili da produttori ricadenti nelle zone di montagna di cui al paragrafo 3, articolo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, devono essere prioritariamente riassegnate ai produttori ricadenti nelle medesime zone, che ne hanno fatto richiesta.

4. Le domande di abbandono e di riassegnazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere presentate dai produttori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio. Queste ultime, entro i centottanta giorni successivi, provvedono all'accoglimento delle domande di abbandono ed alla assegna-

zione delle quote reesi disponibili trasmettendo all'AIMA i relativi elenchi.

5. L'AIMA provvede alle anticipazioni delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

6. Il prezzo da corrispondere per la indennità di cessione e per il prezzo di riassegnazione è fissato nel 50 per cento del prezzo indicativo del latte, stabilito dalla Comunità europea.

7. L'AIMA, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, provvede al pagamento delle indennità dovute ai produttori che hanno aderito al programma di abbandono, entro novanta giorni dalle suddette comunicazioni. Provvede inoltre alla riscossione del prezzo stabilito per la riassegnazione delle quote.

8. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento individuali derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° aprile successivo.

9. Le disponibilità di quote derivanti dal programma di cui al presente articolo possono essere utilizzate, per i primi otto mesi dall'inizio del programma stesso, per le assegnazioni nei singoli bacini regionali di provenienza, limitatamente ad un quantitativo pari a quello utilizzato per l'effettuazione della compensazione nazionale della campagna 1995/1996 e comunque pari almeno alla totalità delle quote abbandonate da produttori con aziende ubicate in zone di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975. La parte eccedente tale quantitativo è immediatamente trasferita alla riserva nazionale per essere poi ripartita a cura dell'AIMA, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore delle regioni che non hanno assommato disponibilità pari al quantitativo della compensazione di cui al presente comma.

10. Le quote non assegnate ai sensi del comma 3 e nei limiti del comma 9 riman-

gono nella disponibilità del bacino regionale di provenienza per i dodici mesi successivi, limitatamente al 50 per cento del quantitativo non assegnato. Il restante 50 per cento è trasferito alla riserva nazionale.

11. Il programma volontario di abbandono termina con la pubblicazione del bollettino dell'AIMA relativo alla campagna successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. I quantitativi derivanti dalle trattenu- te operate sulle quote vendute ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 26 novembre 1992, n. 468, rimangono nella disponibilità del bacino regionale di provenienza del cedente, e sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 13.

##### *(Norme di attuazione)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

#### Art. 14.

##### *(Norme transitorie)*

1. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili, in quanto compatibili, sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 13.



